

**Accordo tra la Provincia di Forlì-Cesena, il Comune di Sogliano al  
Rubicone e la Repubblica di San Marino per lo smaltimento dei rifiuti  
urbani ed assimilati prodotti nella Repubblica di San Marino**

Visto il D.Lgs. della Repubblica Italiana 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;


Considerato che l'articolo 194, comma 1 di tale Decreto come novellato dall'articolo 17 del D.Lgs. della Repubblica Italiana 3 dicembre 2010 n. 205 dispone che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano disciplinate da specifici Regolamenti comunitari, nonché da specifici accordi bilaterali stipulati dalla Unione Europea e/o dagli Stati membri con altri Paesi terzi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/06/2006 e s.m.i., che istituisce le procedure ed i regimi di controllo delle spedizioni transfrontaliere;

Visto l'accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente stipulato in data 16/03/1994, il cui articolo 2, comma 4 demanda agli Enti pubblici e privati la stipulazione di specifiche Intese;

Visto l'"Accordo tra Regione Emilia-Romagna (RER) e Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti" sottoscritto in data 14 novembre 2011, così come ratificato con Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 68 del 20.12.2011, prot. 41625;

Precisato che il sopracitato Accordo tra RER e RSM è funzionale all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 182, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 come



novellato dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 205/2010;

Considerato che l'articolo 8, comma 2 del sopracitato Accordo tra RER e RSM specifica che *"Le Province di Forlì-Cesena e di Rimini, ferme restando le disposizioni del Titolo II del regolamento CE n.1013/2006, stipuleranno intese attuative finalizzate a concordare tutti i necessari aspetti operativi preliminari allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e destinate ai rispettivi impianti provinciali"*;

Rilevato che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, approvato con D.C.P. n. 71491/150 del 30/07/2007, al p.to 4 del paragrafo 3.2.3 della Sezione II (Relazione di Piano – I Rifiuti Urbani), prevede che *"(...) il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla RSM, di cui all' Intesa tra la RER e la RSM, siglata in data 07/11/1995 [ora sostituita dal sopra richiamato "Accordo tra Regione Emilia-Romagna (RER) e Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti" sottoscritto in data 14 novembre 2011], può essere svolto nella discarica di Sogliano al Rubicone - Loc. Ginestreto, purché sia garantita, all'interno della stessa, la salvaguardia delle potenzialità riservate dal presente Piano allo smaltimento dei rifiuti urbani programmati – previo Accordo di Programma tra la Provincia di Forlì-Cesena, la RSM ed il Comune di Sogliano al Rubicone, sentito l'ATO 8 di Forlì-Cesena e, a condizione che tali conferimenti siano compatibili col progetto approvato e rientrino nella programmazione della discarica di Ginestreto approvata dal Comune di Sogliano al Rubicone"*;

Preso atto di quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, secondo cui *"le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce*

20.03.01) *provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette (... ..) alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento*";


Precisato, inoltre, che l'Allegato al sopraccitato Accordo tra RER e RSM al secondo paragrafo specifica che *"Ai rifiuti urbani vanno applicate le sole procedure previste dal Titolo II del Regolamento CE n. 1013/2006"*;

Visto il Decreto Delegato della Repubblica di San Marino 25 luglio 2011 n. 113 che all'articolo 26, comma 2 stabilisce che l'Unità Operativa Gestione Ambientale (U.O.G.A.) svolge per la RSM il ruolo di "Autorità competente di Spedizione" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 19 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;

Rilevato che le funzioni di Autorità competente di Spedizione e di Destinazione, attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 194, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, sono delegate alle Province in virtù della delega di competenze operata dall'art. 137 della L.R. 3/99, successivamente riconfermata dall'articolo 5, comma 1 della L.R. 5/06;

Evidenziato che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 15, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1013/2006, il ruolo di notificatore sarà svolto dall'Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino (A.A.S.S.), in qualità di detentore dei rifiuti oggetto delle spedizioni transfrontaliere di cui al presente Accordo;

Rilevato altresì, che i rifiuti urbani ed assimilati provenienti dalla RSM potranno essere conferiti presso l'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Loc. Ginestreto solo ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale di Sogliano al Rubicone della programmazione



annuale dei conferimenti presso tale discarica;

Precisato che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 49 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento, adottano i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento;

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue**

**Art. I**

**Compiti dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della RSM**

La gestione operativa dei rifiuti individuati al successivo articolo 3, per quanto riguarda anche il trasporto nel territorio italiano, compete all'A.A.S.S., la quale, in attuazione al presente Accordo dovrà sottoscrivere uno specifico contratto con la Società Sogliano Ambiente S.p.A., gestore dell'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Loc. Ginestreto, posto che vi è necessità di conferire rifiuti urbani non differenziati destinati a smaltimento.

L'A.A.S.S. potrà avvalersi anche di trasportatori terzi, con obbligo di trasferire in capo ai soggetti con essa convenzionati per l'espletamento dei servizi di raccolta e trasporto dei suddetti rifiuti, la piena conoscenza dei diritti e delle obbligazioni contenute nel presente Accordo.

All'A.A.S.S. compete l'espletamento delle procedure di notifica e di tutti i conseguenti adempimenti conformemente alle disposizioni definite dal Titolo II del Regolamento (CE) n. 1013/2006; in particolare, l'A.A.S.S. è tenuta ad accettare e osservare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità competenti anche in relazione ai regolamenti interni adottati per il conferimento dei rifiuti, impegnandosi a

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature at the top, a set of initials in the middle, and another signature at the bottom.

rispettare le modalità di accettazione oggi vigenti e garantendo, mediante opportuni controlli, la totale assenza di rifiuti con classificazione diversa da quella individuata all'articolo 3 del presente Accordo.

L'A.A.S.S. si impegna a rispettare le specifiche procedure di conferimento e di ammissibilità dei rifiuti previste dalla normativa vigente, nonché quelle riportate nell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Loc. Ginestreto.

L'A.A.S.S. si impegna altresì, a presentare il rendiconto annuale previsto dall'articolo 5 del presente Accordo.

I trasportatori che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti individuati dal successivo art. 3 prodotti nel territorio della RSM ed importano tali rifiuti nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena per il conferimento presso l'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Loc. Ginestreto, devono essere autorizzati secondo la normativa vigente nella RSM e devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 194, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

## **Art. 2**

### **Compiti del Comune di Sogliano al Rubicone e della Provincia di Forlì-Cesena**

Il Comune di Sogliano al Rubicone si impegna a ricevere nell'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Loc. Ginestreto, gestito dalla Società Sogliano Ambiente S.p.A., i rifiuti oggetto del presente Accordo e a programmare il loro smaltimento, previa stipula di apposito contratto conforme al Regolamento (CE) n.1013/2006 da redigere tra l'A.A.S.S. e l'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Loc. Ginestreto.

La Provincia di Forlì-Cesena si configura come Autorità competente di Destinazione, così come definita all'art. 2, paragrafo 20) del Regolamento (CE) 1013/2006 e svolge le relative funzioni ai sensi del medesimo Regolamento.

### **Art. 3**

#### **Tipologie di rifiuti oggetto dell'Accordo e quantitativi**

La previsione di conferimento massimo di rifiuti urbani non differenziati ed assimilati è di 16.000 tonnellate all'anno.

I rifiuti oggetto del presente Accordo destinati a smaltimento presso l'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Loc. Ginestreto, provengono da raccolte indifferenziate con codice:

**200301**

**Rifiuti urbani non differenziati**


La RSM si impegna ad intensificare azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani e assimilati, al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata già in essere o che saranno previsti nel Piano nazionale di interventi per la gestione dei rifiuti urbani e speciali in corso di definizione.

### **Art. 4**

#### **Validità dell'Accordo**

Il presente Accordo è valido ed efficace per cinque anni dalla data di sottoscrizione dello stesso, conformemente alle previsioni dell' "Accordo tra Regione Emilia-Romagna (RER) e Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti" sottoscritto in data 14 novembre 2011 e citato in premessa.

Il presente Accordo è prorogato di un ulteriore quinquennio qualora entro un anno dalla scadenza non pervenga denuncia ad una delle parti; tale previsione è



subordinata alla proroga del sopra richiamato Accordo fra RSM e RER del 14 novembre 2011.

È facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo, in caso di immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti, previa comunicazione della parte recedente che preveda un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

#### **Art. 5**

##### **Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'Accordo**

La corretta esecuzione dell'Accordo è verificata da un Collegio di Vigilanza presieduto dal Presidente della Provincia di Forlì-Cesena e composto dal Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.P. e dal Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone, ovvero da loro rappresentanti appositamente delegati.

Di norma il Collegio di Vigilanza si riunisce una volta all'anno per la verifica della corretta attuazione dell'Accordo. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'A.A.S.S. dovrà presentare alle parti firmatarie del presente Accordo, un rendiconto annuale, precisando le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nella RSM conferiti presso l'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Loc. Ginestreto.

#### **Art. 6**

##### **Modifiche all'Accordo**

Eventuali integrazioni o modifiche del presente Accordo dovranno essere oggetto di separato atto formale sottoscritto dalle parti firmatarie dell'Accordo stesso.

Sono fatte salve eventuali modifiche alla normativa di riferimento vigente, comprese eventuali disposizioni applicative delle norme relative all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

B

cat  
C. Pua

**Art. 7**

**Controversie**

Ogni controversia sorta tra le parti firmatarie riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato, ovvero ai sensi de Codice di Procedura Civile dello Stato Italiano.


In fede che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive amministrazioni, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a San Marino, il 22 Dicembre 2011, in tre originali, ciascuno in lingua italiana e facenti ugualmente fede.

**Per la Provincia di Forlì-Cesena**

Il Presidente

*Massimo Bulbi*



**Per il Comune di Sogliano al Rubicone**

Il Sindaco

*Quintino Sabattini*



**Per la Repubblica di San Marino**

Il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura

e i Rapporti con l'AASP

*Gian Carlo Venturini*